

**L'ORDINE PUBBLICO E LA LIBERTÀ DI STAMPA  
COME LIMITI AL RICONOSCIMENTO INTERNO DI SENTENZE  
PRONUNCIATE DAL GIUDICE DI UN ALTRO STATO MEMBRO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

di *Francesco Cerotto\** e *Nicola Soldani\*\**

*ABSTRACT: The judgment condemning to pay compensation for honor and reputation damage, issued by a Member State of the European Union, cannot be recognized or enforced in another Member State if such decision infringes the principles of public order, pursuant to Art. 34 of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, and constitutes a violation of Art. 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. According to the EU Court of Justice the violation of freedom of expression regulated by Art. 11 lawfully justifies disregarding or not executing the judgment issued, pursuant to Art. 34, which contrasts with receiving State member's public order. By reference to the present case, the CJEU ruled that the judgment condemning a magazine company and one of its journalists to compensate for the reputational damage suffered by a sports club and one of the members of its medical team, due to information published in the newspaper, cannot be recognized where it would breach the freedom of the press, as enshrined in the mentioned Art. 11, and thus a public order infringement in the enforcing Member State.*

*La sentenza di condanna al risarcimento dei danni per lesione dell'onore e della reputazione, emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, non può essere riconosciuta o eseguita in altro Stato membro nel caso in cui la decisione sia in contrasto con i principi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 34 del Regolamento CE 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e sia in violazione dell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ritiene che la violazione della libertà di espressione, regolata dal già menzionato art. 11, costituisca motivo di opposizione al riconoscimento o di esecuzione della sentenza emessa, ai sensi del citato art. 34, contrastando tale violazione con l'ordine pubblico dello Stato membro in cui dev'essere riconosciuta la decisione. Con riferimento al caso di specie, la CGUE ha stabilito che non può essere riconosciuta la sentenza che condanna una società editrice di un quotidiano e uno dei suoi giornalisti al risarcimento del danno reputazionale subito da un club sportivo e da uno dei membri della sua equipe medica, a causa delle notizie pubblicate sul quotidiano, qualora ciò comporti una violazione manifesta della libertà di stampa, come disciplinata nell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e, quindi, una violazione dell'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.*

\* Francesco Cerotto è Avvocato del Foro di Perugia. E-mail: cerotto@gmail.com.

\*\* Nicola Soldani è Avvocato del Foro di Perugia. E-mail: nicolasoldaniavv@gmail.com.

Keywords: *European Union Court of Justice – Sports Clubs – Freedom of expression – Member State’s Judgement enforcement – Limits to enforcement – Freedom of expression – Domestic Public Order Limits.*

*Corte di giustizia dell’Unione europea – Club Sportivi – Libertà di espressione – Rinvio pregiudiziale della Cassazione francese – Riconoscimento della sentenza di altro Stato membro – Limiti al riconoscimento – Libertà di espressione – Limiti di ordine pubblico nazionale.*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive – 2. Il fatto – 3. Il quadro normativo della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea – 4. Il profilo argomentativo della Corte – 5. Impatto della sentenza e conclusioni

### *1. Considerazioni introduttive*

Con la sentenza emessa il 4 ottobre 2024, nella causa C-633/22, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), ha analizzato una questione cruciale per bilanciare correttamente i diritti di libertà di espressione e di tutela della reputazione personale e professionale.<sup>1</sup>

In un contesto di cooperazione giudiziaria europea, la CGUE ha esaminato i limiti all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari provenienti da uno Stato membro e le possibili violazioni manifeste dei principi fondamentali tutelati dal diritto dell’Unione europea (UE), tra cui rientra la libertà di espressione, come sancita dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Alla base della pronuncia in commento, vi è una controversia insorta tra una squadra di calcio professionistico spagnola e una casa editrice francese, avente ad oggetto la pubblicazione di un articolo sui quotidiani transalpini, ritenuto lesivo della reputazione del club sportivo.

In particolare, i giudici iberici avevano condannato la testata giornalistica francese e il giornalista autore dell’articolo al risarcimento del danno nei confronti della società sportiva e di un membro della sua équipe medica. Tuttavia, l’esecuzione dei provvedimenti spagnoli veniva disconosciuta dai giudici di merito transalpini, ritenendo gli stessi contrari all’ordine pubblico internazionale francese, in quanto sproporzionati e lesivi della libertà di espressione. Giunti dinanzi alla *Cour de Cassation*, il procedimento veniva sospeso e la questione sottoposta alla CGUE, mediante rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), per i motivi che si diranno nel prosieguo, da cui derivava la sentenza oggetto del presente commento.

---

<sup>1</sup> Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024. *Real Madrid Club de Fútbol e AE c. EE e Société Éditrice du Monde SA*, Causa C-633/22, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62022CJ0633>.